



Comune di Giovinazzo

Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO DI ACCESSO AL FONDO PER L'EMERGENZA ABITATIVA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 23/12/2017

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di accesso al fondo per l'emergenza abitativa, al fine di prevenire situazioni abitative problematiche di immediata gravità emergenti nel Comune di Giovinazzo che non trovano risposta nei bandi E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) richiedendo specifici ed ulteriori interventi di supporto e si rivolgono ai servizi sociali territoriali.

Art. 2 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO PER L'EMERGENZA ABITATIVA

Hanno diritto ad accedere alle prestazioni di cui al presente Regolamento, compatibilmente con le risorse finanziarie destinate a tali interventi, i nuclei fragili (es.: con minori, anziani, diversamente abili, ecc.) in condizioni di emergenza abitativa e dunque, i nuclei residenti nel Comune di Giovinazzo, che si rivolgono al Servizio Sociale Territoriale del Comune e si trovano congiuntamente nelle seguenti condizioni:

- abbiano perso l'alloggio o si trovino nell'imminenza di perderlo in caso di notifica atto di intimazione di sfratto per morosità, provvedimento di sfratto esecutivo od ordinanza di sgombero per la tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale oppure procedura di esproprio forzato dell'alloggio di proprietà con procedimento esecutivo coattivo in corso a seguito di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare;
- posseggano i requisiti per l'assegnazione di un alloggio ERP, indicati nella legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 "Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica";
- abbiano difficoltà a reperire autonomamente un alloggio sul mercato privato, né altra sistemazione alloggiativa provvisoria.
- reddito ISEE inferiore o pari ad euro 6.000,00;
- non titolarità da parte di anche un solo componente il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso su unità immobiliare a destinazione abitativa situata sul territorio nazionale.

Si precisa che i destinatari degli interventi comunali devono essere residenti nel Comune di Giovinazzo da almeno 2 anni.

Secondo quanto disposto dal DPR 28.12.2000 n. 445, il richiedente ricorre all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti relativamente alle situazioni soggettive declinate nel presente regolamento e previste dalla norma.

Art. 3 – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI

L'erogazione di contributi comunali a valere sul Fondo per l'Emergenza Abitativa per nuclei indigenti è prevista per due distinte tipologie di intervento:

1) per la permanenza nell'alloggio. Nel caso di morosità sui canoni di locazione dovuti potrà essere concessa al conduttore la corresponsione di un contributo per la copertura totale o parziale della morosità o per prevenirla per la durata massima di anni 1 (uno), rinnovabile una sola volta, se perdura la situazione di indigenza e sussiste il rischio di perdita dell'alloggio condotto in locazione.

2) per la ricerca di nuovo alloggio. È un intervento finalizzato a sostenere i nuclei indigenti che si trovano nelle condizioni di emergenza abitativa e sono alla ricerca di un alloggio sul mercato privato. Potrà essere concessa la corresponsione di un contributo per il pagamento di importi a titolo di deposito cauzionale. Può, inoltre, essere concessa la corresponsione di un contributo a sostegno dei canoni di locazione per la durata massima di anni 1 (uno), rinnovabile una sola volta, se perdura la situazione di indigenza e sussiste il rischio di perdita dell'alloggio reperito grazie al contributo.

I contributi comunali sopraelencati, messi a disposizione per la gestione dell'emergenza abitativa, sono erogati a seguito di relazione da parte del Servizio Sociale professionale, il quale formula la proposta di intervento.

In tutti i casi in cui il soggetto beneficiario di un contributo del Fondo per l'Emergenza Abitativa percepisca nello stesso anno di riferimento un contributo statale erogato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", questo ultimo verrà considerato a titolo di acconto sul contributo comunale a valere sulle risorse del Fondo per l'Emergenza Abitativa, che non potrà eccedere complessivamente l'importo annuo del canone di locazione da corrispondere.

Art. 4 – CASI DI ESCLUSIONE DAGLI INTERVENTI

Sono esclusi dai suddetti interventi i nuclei familiari che:

- siano incorsi in precedenti provvedimenti di decadenza o revoca dai benefici concessi dal Comune;
- abbiano rifiutato un alloggio/sistemazione od ogni altro percorso proposto dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DELL'EMERGENZA

La valutazione dell'emergenza al fine di predisporre l'ordine di priorità degli interventi verrà effettuata utilizzando i seguenti criteri:

1)Criteri Processuali:	punti
Ordinanza di convalida di sfratto	2
Accesso da parte Uff. Giudiziario (dal secondo in poi)	3
Sfratto eseguito	5
Ordinanza di sgombero	5
Atto di intimazione di sfratto per morosità	1
2)Criteri Economici:	
ISEE pari ad euro 0	5
ISEE da euro 0,01 ad euro 1.500,00	4
ISEE da euro 1.501,00 ad euro 3.000,00	3
ISEE da euro 3.001,00 ad euro 4.500,00	2
ISEE da euro 4.501,00 ad euro 6.000,00	1
3)Criteri Sociali:	
Presenza nel nucleo familiare di disabili o invalidi oltre il 74% certificati ex lege	5
Presenza nel nucleo familiare di genitore solo con figlio/i a carico	3
Presenza nel nucleo familiare di minori al di sotto dei 10 anni	2
Presenza nel nucleo familiare di anziani ultra 70enni	1
4)Criteri di Storicità:	
Residenza nel Comune di Giovinazzo da tre a cinque anni	1
Residenza nel Comune di Giovinazzo da sei a dieci anni	2
Residenza nel Comune di Giovinazzo da undici a venti anni	3
Residenza nel Comune di Giovinazzo da ventuno a trenta anni	4
Residenza nel Comune di Giovinazzo da oltre trenta anni	5

Art. 6 – CRITERI IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO

In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti ulteriori criteri in ordine di priorità:

- perdita dell'abitazione per calamità naturali;
- numero dei figli minori a carico;
- gravi patologie invalidanti di uno dei componenti il nucleo familiare;
- minor ISEE;
- numero accessi con forza pubblica per sfratto;
- sfratto con data esecuzione già fissata;
- storicità di presenza.

Art. 7 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.